



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 6/2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Avvocato: Miranda Catello

Oggetto della spesa: spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n. 622662 del 23/09/2016 la U.O.D. "Servizio Territoriale Provinciale di Caserta" della Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n 16818/2016 del Tribunale di Napoli Sezione Ferie lavoro pronunciata il 31/08/2016.

Il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso della dipendente **Lerro Antonietta** dichiarando l'illegittimità dei decreti nn. 72 e 73 del 18 e 19/05/2016 con cui è stato disposto il trasferimento della predetta ricorrente, con decorrenza 03/06/2016, dal Dipartimento dell'istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali- Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, al Dipartimento Sanità-Tutela della Salute (U.O.D. 54.11.11).

Il Tribunale di Napoli, ha, altresì, condannato La Regione Campania al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi €.1.600,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario, Avv.to **Miranda Catello**.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n.13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot. n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 622662 de41 23/09/2016, ha chiesto



alla U.O.D.17 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La U.O.D.17, con nota prot .n.632307 del 28/09/2016 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta. Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.16818/2016 del Tribunale di Napoli Sezione Feriale lavoro pronunciata il 31/08/2016

TOTALE DEBITO € **2.334,59**

- Competenze per spese di giudizio Avv. **Miranda Catello** € 2.334,59

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- Nota prot. n.622662 della U.O.D. "Servizio Territoriale Provinciale di Caserta" della Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili;
- Sentenza n .16818/2016 del Tribunale di Napoli Sezione Feriale lavoro pronunciata il 31/08/2016
- Prospetto di calcolo competenze legali
- Nota prot. n. 632307 della U.O.D. 17

Napoli, 29/09/2016

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

9526



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali
54.11 Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili
54.11.11 U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale Caserta

UAS OK
UAS 12
dr. Edaruk
dr. Givend
20/4
CP

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse
Umane
Via s. Lucia, 81
N A P O L I

e, p.c. Direzione Generale per l'Istruzione,
la Formazione, il Lavoro e le Politiche
Giovanili
Centro Direzionale Isola A/6
N A P O L I

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0608997 19/09/2016 12,54
Mitt. : 541111 UOD Servizio territoriale prov...

Ass. : 5514 Direzione Generale per le Riso...

Classifica : 17.1.32. Fascicolo : 11 del 2016



OK
20/9/2016
GP

Oggetto: Sentenza del Tribunale di Napoli Sezione Feriale Lavoro n. 16818/2016.

Si trasmette, in allegato, per opportuna conoscenza, la sentenza n. 16818/2016 del Tribunale di Napoli Sezione Feriale Lavoro, inviata alla scrivente U.O.D., tramite PEC, dall'avv. Catello Miranda.

Il Funzionario
Responsabile della PO
(Antonio Mirra)

Il Dirigente
(Dott. Marco Balzano)

Mina
S. G. ...

Accoglimento totale n. cronol. 17158/2016 del 09/09/2016
RG n. 16818/2016

N. 16818/2016

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Ferie Lavoro

Il giudice unico in funzione di giudice del lavoro, dr. Francesco Armato, esaminati gli atti del procedimento, sentiti i difensori delle parti, sciogliendo la riserva assunta al verbale di udienza del 31-8-2016;

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 19-7-2016, LERRO Antonietta esprimeva: di essere dipendente della Regione Campania dall'1.9.1986, assunta con livello funzionale Istruttore Direttivo dal 2000, in Categoria D, Profilo Economico D5 ed assegnata al Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il lavoro e le Politiche Giovanili ed in servizio presso la sede di S. Nicola la Strada (CE); che con decreto dirigenziale n. 1163 del 10.12.2014, alla ricorrente veniva confermata la posizione di tipo "PS" –già posseduta sin dal 2000- denominata "*Referente per la predisposizione dei controlli interni (audit, ecc.) del FSE*" con le seguenti competenze "Gestione procedure e controllo di 1° livello. Controlli e verifiche amministrative" con retribuzione di posizione pari ad € 7.230,40 (all.ti 3 e 4); che, in data 26.2.2016, le veniva conferita la carica di Dirigente Sindacale del CSA, Coordinamento Autonomo Sindacale (all. 5); che con delibera di Giunta Regionale n. 161 del 3.6.2013 (all.6), la Regione Campania, richiamando precedente D.G.R.C. n. 660 del 24.9.2010, con la quale era stata attivata procedura di mobilità di ufficio di cui all'art. 6 del Documento di concertazione allegato al CCDI per il Personale della Giunta Regionale, escluso quello con qualifica Dirigenziale, del 9.10.2001, stabiliva i criteri per la mobilità d'ufficio, prevedendo, in particolare che "*I dipendenti dirigenti sindacali non possono essere trasferiti se non previo nulla osta rilasciato dall'organizzazione sindacale di appartenenza, fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale, ai sensi degli art. 18 c.4 del CCNQ del 7.8.98*"; che con decreto dirigenziale n. 71 del 6.5.2016 (all. 7), il Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali della Regione Campania, nel richiamare la Delibera di G.R. n. 161 del 3.6.2013 su menzionata, ribaditi i criteri di esclusione dalla procedura di mobilità (punto c. delle premesse) evidenziata la necessità di attivare concretamente la procedura in parola in ragione della cronica carenza di personale di alcune Direzioni Generali e considerata la necessità di reperire le risorse minime necessarie, riteneva di dover procedere all'espletamento della procedura di mobilità d'ufficio anche nelle restanti strutture delle Direzioni Generali per le politiche agricole alimentari e forestali nonché in quella per l'Istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili; che sulla scorta di tali "urgenti ed improcrastinabili" esigenze, decretava, pertanto, di attivare la procedura di mobilità di ufficio anche per i dipendenti di tali ultime Direzioni, includendo, tra i dipendenti oggetto della procedura anche la ricorrente; che, con successivo decreto dirigenziale n. 72 del 18.5.2016 (all.8) veniva modificato l'elenco dei soggetti destinatari della procedura di mobilità d'ufficio e, in particolare, esclusi dipendenti "in possesso di uno dei requisiti di esclusione ai sensi della D.G.R. 161/2013"; che, pertanto, con decreto dirigenziale n. 73 del 19.5.2016 (all.9) veniva disposta la modifica dell'elenco dei soggetti destinatari della procedura di mobilità, ma la ricorrente vi figurava ancora inclusa; che i suddetti decreti n. 72 e 73 venivano notificati alla ricorrente in data 31.5.2016; che, con nota protocollata in pari data (all. 10), la ricorrente, richiamando la Delibera di G.R. n. 161/2013, chiedeva di essere esclusa dalla procedura di mobilità di cui ai decreti n. 72 e 73, in ragione della propria



qualità di dirigente sindacale; detta istanza veniva rigettata con nota del 3.6.2016 (all.11), a firma del Direttore della Direzione Generale per le Risorse Umane, con la seguente motivazione *“In riscontro alla richiesta del 27.4.2016 della competente U.O.D 55.14.17, è stato comunicato dalla U.O.D 55.14.05, l'elenco dei Dirigenti Sindacali da escludere dalla procedura di cui trattasi, ai sensi dell'art. 18. Co. 4 del 7.8.98. Tra i nominativi segnalati non figuravano quelli dei dipendenti in questione.*

Considerato, pertanto, che la citata nota n. 49/2016 è successiva alla data di adozione dei decreti di mobilità d'ufficio di cui trattasi, i suddetti dipendenti non possono essere esclusi dalla procedura di cui all'oggetto. Tanto per ovvie ragioni di certezza delle situazioni giuridiche, nonché al fine di garantire l'equità di trattamento di tutti i dipendenti interessati alla procedura” ; che con nota n. 56 dell'8.6.2016 (all.12), a firma del Segretario del Coordinamento Autonomo Sindacale, nel censurare la nota sopra riportata, si rappresentava che la notifica di trasferimento coatto alla ricorrente era stata comunicata ben oltre l'accredito a dirigente sindacale e, in ogni caso, senza alcuna preventiva richiesta o comunicazione all'organismo sindacale di appartenenza; che detta nota non trovava riscontro e la dipendente veniva invitata a prendere immediatamente servizio presso l'unità di destinazione, allocata presso l'Isola C3 del Centro Direzionale di Napoli – Direzione Sanità – Dipartimento di Tutela della Salute. Tutto ciò premesso, dedotta la sussistenza dei presupposti di legge, la ricorrente chiedeva: a) *sospendere i decreti n. 72 e 73 del 18 e 19.5.2016, a firma del Dirigente del Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, con cui è stato disposto il trasferimento della ricorrente, con decorrenza 3 giugno 2016, dal Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il lavoro e le Politiche Giovanili al Dipartimento Sanità – Tutela della Salute (UOD 54.11.11); b) dichiarare il diritto della ricorrente alla reintegra nella precedente posizione e mansioni svolte presso il Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il lavoro e le Politiche Giovanili e/o in un incarico equivalente sotto il profilo quantitativo e qualitativo delle funzioni svolte precedentemente all'adozione dell'atto di trasferimento; c) adottare in ogni caso ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia a garanzia della posizione ricoperta dalla ricorrente sin dalla data di assunzione nella Regione Campania; con vittoria di spese.* Si costituiva la Regione convenuta che chiedeva il rigetto della domanda per carenza dei presupposti di legge.

All'udienza del 31-8-2016, all'esito di discussione orale, il Giudice riservava la decisione.

Il ricorso finalizzato alla pronuncia di provvedimento di urgenza è fondato e meritevole di accoglimento.

Va premesso che, ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, occorre verificare la ricorrenza di due requisiti concorrenti e non alternativi: il *“fumus boni iuris”* ed il *“periculum in mora”*.

Tale concorrenza deriva dalla disposizione dell'art. 700 c.p.c., in base al quale la tutela strumentale e provvisoria residuale può essere concessa se chi la aziona è titolare di un diritto e se quest'ultimo è minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria, essendo volta la procedura ad impedire che la futura pronuncia del giudice possa risultare pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla. La concorrenza dei due requisiti deve, dunque, essere rigorosamente allegata e provata da colui il quale domanda la tutela cautelare.



Costituisce, infatti, *ius receptum* quello secondo cui il *periculum* in mora non possa ritenersi sussistente in re ipsa, ma debba fondarsi su elementi concreti che incombe alla parte ricorrente allegare e provare. L'esistenza del *periculum* in mora va ravvisata sia nei casi in cui il diritto vantato non si presti ad un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto dello stesso; sia nei casi in cui la lesione dello stesso comporti la contemporanea lesione di beni e/o interessi funzionalmente connessi; sia - infine - in quei casi in cui la lesione implichi effetti pregiudizievoli irreversibili; ne discende la necessità, per la parte ricorrente, di allegazioni puntuali che consentano alle parti processuali ed al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile. Soddisfatto l'onere di allegazione, parimenti graverà sull'istante in cautelare l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti, reclamanti un indifferibile provvedimento d'urgenza.

Nella verifica di tale presupposto, come è noto, il giudice deve attuare una indagine rigorosa dovendosi rifuggire dalle tradizionali "clausole di stile". In quest'ottica solo la presenza di un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile derivante dall'attesa della sentenza definitiva nel merito, può giustificare l'accoglimento del ricorso proposto in via d'urgenza, tenuto anche conto che l'emanazione di un provvedimento cautelare, considerata la riforma intervenuta in materia, ha acquisito un carattere di tendenziale stabilità, idoneo a produrre effetti incidenti sulla situazione giuridica di entrambe le parti e, nella specie, della parte resistente.

La giurisprudenza di merito più recente, infatti, propende per la necessaria verifica dell'esistenza concreta ed attuale, di uno specifico *periculum* in mora discostandosi da quelle decisioni giurisprudenziali che in passato ritenevano il requisito de quo presente nella maggioranza dei casi, tenuto conto del disagio insito naturalmente in certe vicende del rapporto di lavoro (quali licenziamenti, trasferimenti, procedimenti disciplinari) che, inevitabilmente, erano fonte di disagio, più o meno grave, in particolare per quello che è considerato il contraente debole.

Può allora affermarsi che il provvedimento emesso ex art. 700 c.p.c. deve essere uno strumento straordinario che la legge fornisce solamente quando vi sia un effettivo e non potenziale pericolo di grave ed irreparabile pregiudizio, e, se la lentezza dei tempi processuali costituisce un dato di fatto, tale constatazione non può determinare che le controversie possano essere sempre risolte mediante il ricorso alla tutela cautelare facendola così diventare il mezzo ordinario di risoluzione dei conflitti tra le parti.

Ciò premesso, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, deve osservarsi che, dal contenuto della normativa su richiamata, risulta fondata la domanda della parte ricorrente; è pacifico che la Delibera di G.R.C. espressamente preveda che *"I dipendenti dirigenti sindacali non possono essere trasferiti se non previo nulla osta rilasciato dall'organizzazione sindacale di appartenenza, fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale, ai sensi degli art. 18 c.4 del CCNQ del 7.8.98"*. Ciò premesso, la convenuta nega la conoscenza della qualifica di dirigente sindacale rivestita dalla ricorrente (incontestata causa di esclusione dalla procedura di mobilità), ovvero afferma di aver ricevuto la comunicazione ufficiale soltanto in data 10-5-2016 da parte del Sindacato CSA, ossia, deduce, in epoca successiva rispetto alla data di adozione del Decreto dirigenziale n. 71 del 6-5-2016. Tuttavia, l'argomentazione non vale a giustificare l'operato della convenuta, atteso che risulta documentalmente che, con decreto dirigenziale n. 72 del 18.5.2016 (all.8), pertanto in epoca successiva rispetto a quella di comunicazione della qualifica della ricorrente, veniva modificato l'elenco dei soggetti destinatari della procedura di mobilità d'ufficio e, in particolare, esclusi dipendenti *"in possesso di uno dei requisiti di esclusione ai sensi della D.G.R. 161/2013"* e che con decreto dirigenziale n. 73 del 19.5.2016 (all.9) veniva, poi, disposta la modifica dell'elenco dei soggetti destinatari della procedura di mobilità, ma

la ricorrente vi figurava ancora inclusa. Pertanto l'argomentazione difensiva risulta non condivisibile. Ne consegue l'affermazione della sussistenza del fumus del diritto fatto valere.

Sotto il profilo del "*periculum*", deve osservarsi come l'illegittimo trasferimento della ricorrente da una sede di lavoro (quella di San Nicola la Strada in Caserta) a quella di Napoli, sita in altra Provincia, sia suscettibile di determinare uno stravolgimento della vita personale e familiare della ricorrente.

Quest'ultima, infatti, incontestatamente da oltre 30 anni in servizio presso la sede di Caserta, si vedrà verosimilmente costretta a cambiare, all'età di 63 anni, le proprie abitudini di vita, con possibile incidenza sulla vita di relazione. Il tutto risulta asseverato dalla documentazione medica prodotta che attesta "*disturbo dell'adattamento con ansia e tono depresso*", verosimilmente riconducibile alle vicende relative al patito trasferimento.

Si tratta di pregiudizi alla vita familiare e di relazione nonché alla salute palesemente non risarcibili per equivalente e quindi di natura "irreparabile".

Quanto alla imminenza del pericolo, come segnalato in ricorso, il trasferimento della ricorrente è già stato disposto e reso operativo.

Ne consegue l'accoglimento della domanda.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dei decreti n. 72 e 73 del 18 e 19.5.2016, a firma del Dirigente del Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, con cui è stato disposto il trasferimento della ricorrente, con decorrenza 3 giugno 2016, dal Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il lavoro e le Politiche Giovanili al Dipartimento Sanità – Tutela della Salute (UOD 54.11.11);

- condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.600,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario, avv. Catello Miranda.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Napoli, 31-8-2016

Il Giudice
dott. Francesco Armato





DIP.55 DG.14 –
UOD17

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Umane

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0632307 28/09/2016 13,27

Mitt. 551417 UOD Servizio Ispettivo-Monit. Area

Ass. 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll.

Classifica : 7.1. Fascicolo : 1 del 2016



Al Dirigente della UOD
55.14.04
Per conoscenza
Alla D.G. per le Risorse
Umane

LORO SEDI

Oggetto: Ordinanza del Tribunale di Napoli 16818/2016 nel ricorso ex art.700 c.p.c. promosso da Lerro Antonietta c\ Regione Campania.

In riscontro alla nota prot. n° 622662 del 23\09\2016, si relaziona quanto segue relativamente al debito fuori bilancio generato dalla sentenza di cui all'oggetto.

Con D.D. n° 71 \2016 è stato disposto il trasferimento d'ufficio della dipendente Lerro Antonietta al fine di far fronte alle esigenze delle Direzioni Generali Ambiente e Sanità, di seguito meglio specificate.

La predetta dipendente ha proposto ricorso avverso al citato decreto, chiedendo di essere esclusa dalla procedura di mobilità d'ufficio in ragione della propria qualità di Dirigente Sindacale.

La Scrivente Direzione con nota prot. n° 559432 del 19\08\2016 ha rappresentato all'Avvocatura Regionale la necessità di costituirsi in giudizio al fine di chiedere il rigetto della domanda della ricorrente in quanto infondata in fatto e diritto.

In particolare, si è rappresentato all'Avvocatura che la dipendente Lerro Antonietta, in servizio presso la Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili – Unità Operativa Dirigenziale "Servizio Territoriale Provinciale di Caserta" – con Decreti Dirigenziali n° 71 del 06\05\2016 n° 72 del 18\05\2016 e n° 73 del 19\05\2016, è stata individuata tra i n°87 dipendenti destinatari della procedura di mobilità d'ufficio, rispondente all'indirizzo prioritario dell'Ente, espresso anche dallo stesso Presidente della Giunta Regionale, di porre in essere le misure urgenti e improcrastinabili per sopperire al fabbisogno delle Direzioni Generali per l'Ambiente e l'Ecosistema e per la Tutela della Salute, attribuendo alle stesse le risorse umane minime necessarie all'espletamento delle relative attività istituzionali.

In particolare, come pedissequamente riportato tra le motivazioni del citato D.D. n.71/2016, la Scrivente Direzione, da ultimo con nota prot. n° 12020/UDCP/Gab/CG del 26/04/2016, è stata invitata ad "attivare le necessarie iniziative per conseguire con ogni urgenza l'integrazione delle risorse umane addette alla Direzione Generale tutela della salute il Coordinamento del SSR e alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema", sottolineando che il Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Campania, ha rappresentato, tra l'altro, con nota prot.2106/c del 14/04/2016 e 2321 del 20/04/2016, la necessità di dotare la Direzione Generale per la Tutela della Salute di ulteriori unità professionali, al fine di garantire gli adempimenti di competenza di detta Direzione Generale. Nel dettaglio, il Commissario ha rappresentato, tra l'altro, "che lo scrivente dai colloqui intercorsi con il Direttore Generale per la Tutela della Salute....omissis .. ha rilevato una elevata criticità di carenza di personale nella Direzione stessa, che potrebbe comprometterne fortemente i risultati attesi dai Ministeri affiancati per l'attuazione del piano di rientri dei disavanzi delle SS.RR."

Gli uffici da cui attingere il personale da trasferire sono stati individuati all'esito dell'indagine ricognitiva sui carichi di lavoro e degli incontri tenutisi presso gli Uffici di Gabinetto. In detta sede il Responsabile della Direzione per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, dove la ricorrente presta servizio, ha più volte dichiarato la disponibilità di un contingente pari a 300\150 unità da destinare alle procedure in esame.

Al fine di verificare la sussistenza di eventuali requisiti di esclusione, previsti nei regolamenti che disciplinano l'istituto della mobilità d'ufficio, in capo ai soggetti interessati, è stato chiesto, tra l'altro, alla competente U.O.D. 55.14.05, di indicare i nominativi dei Dirigenti Sindacali.

Inoltre, per una maggiore garanzia, gli elenchi del personale individuato sono stati altresì trasmessi con email del 4 maggio c.a. all'attenzione, tra l'altro, anche del Direttore Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili al fine di segnalare eventuali discrasie rispetto ai dati in possesso della Direzione.

Orbene, né alla U.O.D. 55.14.05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali", deputata alla ricezione degli accreditamenti formali da parte delle OO.SS. dei propri Dirigenti, né all'Ufficio di appartenenza della dipendente, risultava che la stessa rivestisse la qualità di Dirigente Sindacale.

Solo in data 10.05.2016, quindi successivamente alla data di adozione del Decreto dirigenziale n° 71 del 06\05\2016, è stata trasmessa alla suddetta U.o.d.55.14.05, a mezzo fax, la nota del CSA prot. n° 22 del 26.02.2016, acquisita in data 11\05\2016 al protocollo n°324827 di questa Amministrazione (All. G) inerente la comunicazione del conferimento alla ricorrente della carica di Dirigente Sindacale.

Si è riscontrato, quindi, che, in maniera del tutto singolare, il Dirigente

della Struttura di appartenenza della ricorrente è venuto a conoscenza solo in data 31\05\2016 della qualifica di Dirigente Sindacale dalla stessa rivestita, segnalando "il comportamento anomalo della dipendente" con l'allegata nota prot. n° 409147 del 15\06\2016 (All. H) ed ammonendo la stessa dalla reiterazione di "azioni non conformi alla legge e ai propri doveri di dipendente".

Pur non sussistendo alcun dubbio in ordine alla circostanza che, ai sensi degli art. 18 c.4 del C.C.N.Q. del 07/08/98, "I dipendenti dirigenti sindacali non possono essere trasferiti se non previo nulla osta rilasciato dalla organizzazione sindacale di appartenenza, sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale", nel caso di specie, l'accredito formale è avvenuto solo a maggio c.a. e solo successivamente all'adozione del decreto di trasferimento e, pertanto, non si comprende come l'Ente avrebbe potuto far valere il diritto della ricorrente alla predetta tutela, non essendo in alcun modo a conoscenza della qualifica di dirigente sindacale dalla stessa rivestita; circostanza, del resto, non nota neanche alla struttura di appartenenza della d.ssa Lerro, come emerge dalla citata nota prot. n° 409147 del 15\06\2016.

A tal proposito, la nota ARAN sulle relazioni sindacali del 27/5/2004- prot. 4260, sottolinea, tra l'altro, "l'importanza [...] dell'accREDITamento formale da parte dell'Organizzazione Sindacale del proprio dirigente da cui, appunto, discende il diritto alla tutela prevista dall'Art.18 del CCNQ. La qualità di Dirigente Sindacale, infatti, deriva esclusivamente o dalla comunicazione degli eletti nella RSU o dall'accredito delle Organizzazioni Sindacali che ne hanno la titolarità e, per essere fatta valere, deve essere formalmente conosciuta dall'Amministrazione.

La richiesta dell'utilizzo delle prerogative deve essere sempre preventiva nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal CCNQ, nello specifico dai CCNL e dagli eventuali accordi locali."

Alla luce di quanto sopra rappresentato, dunque, alcun preventivo nulla osta poteva essere richiesto all'Organizzazione sindacale, né che la ricorrente poteva far valere ex post la sua qualifica di Dirigente Sindacale.

Si segnalava, altresì che "La garanzia posta dall'art. 22 l. 20 maggio 1970 n. 300 - per cui il trasferimento del dirigente di una rappresentanza sindacale aziendale è consentito solo previo nulla - osta dell'associazione sindacale di appartenenza - riguarda i lavoratori che, a prescindere dalla qualificazione meramente nominalistica della loro posizione nell'organismo sindacale suddetto, svolgano, per le specifiche funzioni da essi espletate, un'attività tale da poterli far considerare responsabili della conduzione della rappresentanza sindacale; la norma ha come destinatari gli stessi dirigenti titolari del diritto a fruire dei permessi previsti dall'art. 23 della stessa legge, trattandosi di coloro che per la qualità corrispondente al loro incarico debbono provvedere all'espletamento del loro mandato eseguendo le deliberazioni delle rispettive rappresentanze nonché trattando con i terzi o con il datore di lavoro" (Cass. Civ., 19/11/1997 n 11521; Cass. Civ., 3/09/1991, n. 9329).

Si contestavano i rilievi mossi in ordine alla presunta dequalificazione professionale della ricorrente, atteso in via preliminare che la stessa è stata destinata a svolgere le mansioni proprie della qualifica di appartenenza, che non

sono certamente individuabili sulla scorta dell'incarico di posizione affidatole presso la D.G. per l'Istruzione, che attiene alle contingenti esigenze della struttura e che cambiano in ragione delle stesse.

L'assegnazione ad altra struttura non ha comportato la perdita del riconoscimento di una posizione referenziale e della retribuzione di posizione con alcun conseguente danno economico. Tra l'altro, la D.G di destinazione, presso la quale la dipendente non ha mai assunto servizio, ha uffici dislocati anche a Caserta, sicché nessun danno poteva derivare alla vita familiare e di relazione.

Se la dipendente avesse preso servizio presso la nuova Direzione, verosimilmente avrebbe potuto continuare a lavorare nella città di Caserta con l'attribuzione di un nuovo incarico di posizione organizzativa con pari retribuzione. Non era dato comprendere, pertanto, quale potesse essere lo stravolgimento intervenuto nella vita personale e familiare della ricorrente.

In ogni caso, a seguito della L. 114/2014, è stato modificato l'art. 30 del d.Lgs. 165/2001 – così come recepito anche dall'Amministrazione con D.G.R. 244/2015, - prevedendo che "i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione ... omissis ... in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile".

Nella procedura di mobilità in esame, l'Amministrazione ha stabilito che i trasferimenti fossero disposti, ove possibile, nell'ambito della stessa provincia e, in mancanza, non oltre i 50 km di distanza dalla sede cui è adibito il personale interessato, al fine di un'ulteriore salvaguardia delle esigenze anche personali e familiari dei dipendenti, pur sussistendo ragioni tecniche, organizzative e produttive, come specificato nel richiamato decreto D.D. n°71\2016, tali da non tener conto della suddetta distanza chilometrica.

L'Avvocatura, pertanto, all'esito delle valutazioni di propria competenza, ha condiviso le predette osservazioni, costituendosi in giudizio e presentando le proprie memorie difensive.

Con ordinanza n°16818\2016, tuttavia, il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso della sig.ra Lerro, nulla statuendo in merito alla legittimità del primo decreto, nel quale era stato previsto il trasferimento della dipendente. L'ordinanza, infatti, ha unicamente dichiarato l'illegittimità dei decreti successivi con i quali l'Amministrazione, preso atto dei requisiti posseduti da taluni dipendenti, ne ha disposto l'esclusione, non modificando in alcun modo la posizione della ricorrente.

Al riguardo con nota prot. n° 605754 del 16\09\2016, la Scrivente ha chiesto all'Avvocatura di procedere alla proposizione del reclamo, rappresentando quanto segue.

Premesso che il Giudicante, come detto, non si è affatto preoccupato del decreto n. 71, i presupposti del decreto n° 72 sono stati espressi tra l'altro molto esplicitamente nel corpo dello stesso atto; l'Amministrazione ha dovuto

procedere all'esclusione di alcuni dipendenti, in quanto alla data del decreto n°71\2016 - ovvero il 6 maggio 2016 - gli stessi erano titolari di posizioni giuridiche tali da avere il diritto a essere esclusi dal trasferimento di cui trattasi (es. beneficiari permessi ex L.104\92).

Tali posizioni, comportanti il diritto a non essere trasferiti, si ribadisce, erano consolidate già prima dell'adozione del decreto n°71\2016, ma non conosciute dalla Direzione delle Risorse Umane, a causa di asimmetrie informative, dovute alla complessa organizzazione amministrativa. Al riguardo, infatti, appare opportuno evidenziare che l'organizzazione interna dell'Amministrazione prevede una gestione decentrata del personale da parte delle singole strutture dirigenziali, tenute comunque ad informare i preposti uffici di detta Direzione.

L' U.O.D. 55.14.05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali" è deputata alla ricezione degli accreditamenti formali da parte delle OO.SS. dei propri Dirigenti.

Nella fattispecie in esame, invece, né detta U.O.D. della D.G. per le Risorse Umane, né l'Ufficio di appartenenza della dipendente risultavano informati sulla circostanza che la stessa rivestisse la qualità di Dirigente Sindacale. Tanto in ragione del fatto che l'Organizzazione Sindacali di riferimento non aveva ritenuto di comunicare la designazione.

Dunque, la fattispecie in esame invece è completamente diversa dalle altre che hanno dato luogo all' esclusione di cui al D.D. n°72\2016, in quanto il requisito di dirigente sindacale è stato comunicato in data 10 maggio 2016, cioè successivamente all'istruttoria del decreto n°71\2016, data in cui potevano essere fatte valere le particolari situazioni per le quali i dipendenti dovevano essere esclusi dalla procedura di mobilità d'ufficio.

Solo in data 10.05.2016, quindi successivamente alla data di adozione del Decreto dirigenziale n° 71 del 06\05\2016, il Sindacato CSA ha ritenuto di trasmettere alla competente suddetta U.O.D.55.14.05, a mezzo fax, la nota acquisita al protocollo n°324827 in data 11 maggio 2016, in cui si legge: *"Con la presente comunichiamo che alla dott.ssa Antonietta Lerro (med.11082) è stata conferita la carica di dirigente sindacale di questa O.S."*

La trasmissione dell'informazione, effettuata successivamente all'adozione dell'atto, appare pertanto strumentale all'esclusione dalla procedura di mobilità di cui trattasi.

I dipendenti esclusi successivamente alla data di adozione del provvedimento n°71\2016 erano, invece, già titolari di diritti acquisiti in data antecedente al decreto stesso, e solo per mero difetto di comunicazione tra gli uffici della stessa Amministrazione non era stata data conoscenza alla Direzione delle Risorse Umane.

L'inserimento della ricorrente tra i dipendenti soggetti alla procedura di mobilità è stato disposto solo ed unicamente con il decreto n.71/2016, che non risulta essere stato oggetto di censura nel dispositivo dell'ordinanza. Al contrario

i decreti successivi, dei quali invece è stata dichiarata l'illegittimità, non contemplano la posizione della dipendente in oggetto.

Si vuole anche sottolineare che il tenore del decreto n°72\2016 è esclusivamente quello di prendere atto, in autotutela, dei requisiti posseduti già alla data dell'adozione del decreto dirigenziale n°71\2016 e che per errore della stessa Amministrazione non erano stati considerati.

Gli elenchi allegati avevano la finalità di carattere dichiarativo per gli esclusi e per i nuovi ingressi nella procedura di mobilità; per il restante personale il fine era solo quello di riepilogare in un unico atto il personale oggetto della procedura di mobilità.

Per mero errore materiale nella predisposizione del decreto n. 72\2016 è stato allegato un elenco sbagliato.

Pertanto, si è creata la necessità, in sede di autotutela, di provvedere con un successivo decreto di rettifica, n. 73\2016, allegando gli elenchi corretti a seguito delle disposizioni contenute nel decreto dirigenziale n.72.

Si badi bene, il contenuto del decreto n.73\2016 non ha modificato o integrato alcuna decisione assunta con il precedente decreto n. 71\2016, poi integrato dal successivo decreto 72; ciò risulta dal contenuto dello stesso atto.

E' del tutto ovvio che in tutte le procedure e in tutti gli avvisi i requisiti devono essere posseduti alla data della scadenza degli stessi. Nel nostro caso la procedura si è esaurita il giorno 6 maggio 2016, con l'adozione del decreto dirigenziale n.71\2016.

Pertanto si è ritenuto di dover assolutamente proporre gravame, spiegando all'Organo giudicante che il requisito per ottenere l'esclusione non era posseduto alla data dell'adozione del decreto n.71\2016 - in quanto a quella data il sindacato non aveva ritenuto di trasmettere all'Amministrazione la designazione a Dirigente Sindacale della dipendente - e che per questo motivo con i decreti successivi non sono state assolutamente assunte decisioni in merito al trasferimento della ricorrente.

Il Dirigente

N. Romano


Sentenza del Tribunale di Napoli -Sez. Feriale Lav..-
Numero17158/2016
Dip.Lerro Antonietta
Avv.Miranda Catello

Diritti e onorari			1.600,00
spese generali	15,00%	1.600,00	<u>240,00</u>
			1.840,00
CPA	4%	1.840,00	<u>73,60</u>
			1.913,60
IVA	22%	1.913,60	420,99
TOTALE FATTURA			2.334,59
RITENUTA	20%	1.840,00	368,00
NETTO A PAGARE			1.966,59